

CAMERA DEI DEPUTATI N. 600

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCI

Disposizioni in materia di tutela e promozione del turismo a piedi

Presentata il 29 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il turismo a piedi è un settore in crescita costante da anni nel nostro Paese, soprattutto da quando la Via Francigena è stata resa sicura anche per i camminatori solitari.

Si calcola che siano almeno cinquantamila gli italiani che praticano questa forma di viaggio: spesso si muovono da soli e si uniscono di volta in volta a gruppi organizzati, oppure fanno capo ad associazioni nate negli ultimi anni per promuovere il viaggiare «lento», come appunto «Movimento lento» o la «Compagnia dei cammini».

Possono essere pellegrini e avere mete religiose da raggiungere ma ovviamente anche laici, desiderosi di sperimentare un modo nuovo e al tempo stesso antico di viaggiare.

Il 15 giugno del 2012 si è tenuto a Monteriggioni, in provincia di Siena, il primo *festival* della viandanza.

Nella descrizione ufficiale del *festival* si diceva: «Tre giorni dedicati ai cammini, al viaggiare lento, tre giorni di eventi gratuiti da prendere con calma». Si sono svolte camminate meditative (una sorta di alternativa viandante ai dibattiti), camminate per famiglie, camminate terapeutiche per chi teme di partire o di tornare, camminate civili e della memoria.

L'approccio alla viandanza presuppone l'adesione a una «filosofia» che è stata riassunta in una sorta di decalogo: per intraprendere un cammino occorre liberarsi dalle ansie della quotidianità, imparare a vivere in gruppo, accettare gli

imprevisti, avere spirito di adattamento, non correre, scoprire il silenzio.

Ma anche imparare ad ascoltare il proprio corpo, a fare i conti con i limiti che impone e, nello stesso tempo, a reagire alla stanchezza e a portare con sé nel viaggio solo l'indispensabile, viaggiare leggeri.

Si tratta soprattutto di accettare che il viaggio ci modifichi, di essere disposti a un cambiamento, a mettersi in discussione.

È questo l'aspetto principale che i camminatori mettono in evidenza sulla base delle loro esperienze: il viaggio si presenta molto spesso diverso da come ce lo si immaginava alla partenza e l'intelligenza del viaggiatore sta proprio nella sua capacità di adattarsi ai cambiamenti di direzione, agli incontri, di essere disponibile all'ascolto e ad allargare le proprie conoscenze.

Si tratta quindi di un'esperienza caratterizzata da un profondo coinvolgimento emotivo e psicologico, tanto che alcuni psicologi considerano il cammino anche uno strumento terapeutico.

Riteniamo che questa antica forma di viaggio, che oggi viene appunto riscoperta da un numero sempre più ampio di nuovi « pellegrini », meriti di essere tutelata e promossa in un Paese, come l'Italia, ricco di percorsi caratterizzati da una forte tradizione storica, religiosa, culturale e di grande pregio naturalistico.

A partire dalla più famosa Via Francigena, possiamo citare il cammino di San Francesco, il cammino di Assisi e il cammino delle abbazie tra i percorsi di tradizione prevalentemente religiosa nonché molti altri cammini sulle tracce degli etruschi, dei celti, dei *walser* e anche un *trekking* sui luoghi di don Milani e di don Dossetti.

Valorizzare tali percorsi può peraltro contribuire a uno sviluppo armonico e sostenibile di aree del territorio nazionale spesso economicamente disagiate e di territori solitamente isolati e a rischio di spopolamento, innescando un circuito virtuoso che renda possibile ampliare l'offerta di itinerari disegnando le mappe di nuovi percorsi e offrire punti di ristoro e di informazione, garantendo così la piena conoscenza dei luoghi e la sicurezza ai viaggiatori.

La presente proposta di legge ha dunque lo scopo di inserire a pieno titolo il « viaggio lento » nel sistema turistico nazionale, sulla base degli strumenti legislativi vigenti, rispettandone le peculiarità dell'approccio descritte ma offrendo al tempo stesso ai viaggiatori tutti gli *standard* di qualità e di sicurezza nell'indicazione dei percorsi, nell'accoglienza e nei servizi di informazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del turismo a piedi, stabilendo criteri e principi per l'individuazione, la classificazione, l'elencazione, il monitoraggio e la gestione, anche ai fini turistici, dei cammini di cui all'articolo 2.

ART. 2.

(Definizione e requisiti).

1. Ai fini della presente legge sono definiti « cammini » gli itinerari da compiere a piedi che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio o i tragitti di spostamento a piedi di particolare interesse paesaggistico, storico, artistico o religioso.

2. I cammini devono possedere i seguenti requisiti:

a) rappresentare un'antica via di collegamento riconosciuta e oggetto di recupero e di valorizzazione;

b) essere percorsi agibili in condizioni di sicurezza senza necessità di illuminazione individuale e di attrezzature, calzature o abbigliamento particolari.

ART. 3.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali nonché di promozione e di organizzazione di attività turistiche e culturali, nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, garantiscono la tutela e la valorizzazione della rete dei cammini situati nel proprio territorio e si impegnano, in particolare, a:

a) individuare gli itinerari da compiere a piedi meritevoli di tutela, provvedendo alle loro mappatura e classificazione;

b) istituire, tenere e aggiornare un catasto regionale dei cammini;

c) promuovere la fruizione pubblica e la conoscenza della propria rete di cammini;

d) promuovere lo sviluppo dei cammini sostenendo e incentivando la pratica del turismo a piedi intesa come strumento privilegiato per una fruizione rispettosa dei cammini e del loro patrimonio culturale e ambientale;

e) garantire la massima accessibilità, con particolare attenzione alle esigenze dei disabili, dei cammini e delle pertinenze;

f) organizzare iniziative volte allo studio, alla scoperta, alla ricognizione, alla tutela, al recupero, alla valorizzazione e alla promozione dei cammini.

ART. 4.

(Catasto regionale e mappa nazionale dei cammini).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati i criteri, anche sotto forma di specifiche schede informatizzate, per l'istituzione, da parte di ciascuna regione, del catasto dei cammini individuati nel territorio di competenza.

2. Sulla base delle schede di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina l'elaborazione di una mappa nazionale dei

cammini e ne cura la conoscenza e la diffusione attraverso la realizzazione di un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare organizza annualmente, in collaborazione con l'associazione Rete dei cammini di cui all'articolo 5, la Giornata nazionale dei cammini.

ART. 5.

(Associazione Rete dei cammini).

1. La Repubblica riconosce la funzione di valorizzazione e di divulgazione del patrimonio costituito dai cammini esercitata dall'associazione di promozione sociale Rete dei cammini.

2. L'associazione Rete dei cammini provvede ad assumere adeguate iniziative per promuovere la conoscenza e la fruizione dei cammini individuati nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3.

3. L'associazione Rete dei cammini provvede in particolare:

a) alla valorizzazione e alla promozione del turismo a piedi favorendo la conoscenza dei cammini del territorio nazionale;

b) alla tutela ambientale e allo sviluppo ecosostenibile dei cammini e delle loro pertinenze;

c) all'organizzazione di iniziative finalizzate all'inserimento della rete dei cammini nell'offerta turistica del Paese.

ART. 6.

(Sviluppo ecosostenibile dei cammini).

1. Le attività connesse ai cammini sono attuate in conformità al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di non danneggiare l'ecosistema interessato.

2. Le organizzazioni di gestione dei siti interessati dalla presenza dei cammini sono tenute a garantire la valorizzazione e lo sviluppo ecosostenibili dei medesimi cammini, nel rispetto delle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 3.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0001600